

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1612

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MANCINI VINCENZO, BIANCHI FORTUNATO, VAGHI, LUCCHESI, DE STASIO, GIRAUDI, ALLOCCA, SISTO, SALVI, SANGALLI, CALVETTI, BARONI

Presentata il 20 giugno 1969

Modifica all'articolo 1 della legge 14 novembre 1967, n. 1145, concernente l'avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e della aeronautica, prevede l'avanzamento normalizzato, secondo cui tutti gli ufficiali dovrebbero raggiungere almeno il grado di tenente colonnello nel servizio permanente effettivo. Tuttavia, non tutti gli ufficiali pervengono a tale grado per raggiunti limiti di età, in quanto molti di essi, a causa della guerra, furono immessi in carriera in età non più giovane.

La legge 16 novembre 1962, n. 1622, istituì il « Ruolo unico speciale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio », aumentando per tale ruolo i limiti di età, onde ovviare agli inconvenienti sopra lamentati.

L'Arma dei carabinieri, pur facendo parte integrante dell'esercito, non era e non poteva essere inclusa nel predetto ruolo, così come non potevano esservi inclusi gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza e quelli

del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Ad ovviare, in parte, a tale disparità di trattamento, per gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza è intervenuta la legge 14 novembre 1967, n. 1145, che prevede la promozione di quegli ufficiali che siano stati valutati per l'avanzamento al grado superiore almeno per tre, due oppure una volta, con giudizio di idoneità e che, non avendo potuto conseguire la promozione per raggiunti limiti di età negli anni 1967, 1968 e 1969, vengono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui raggiungono i detti limiti di età e vengono collocati nella posizione di « a disposizione » i primi (cioè quelli valutati idonei almeno tre volte) e in posizione di « ausiliaria » (cioè in congedo) gli altri.

Per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è intervenuta la legge 23 gennaio 1968, n. 22, che, all'articolo 2 ha

esteso ad essi le disposizioni della citata legge 14 novembre 1967, n. 1145, per gli anni 1966, 1967 e 1968.

Per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri che si trovano nelle stesse condizioni e che figurano anche iscritti sul quadro di avanzamento, ma che non hanno potuto o non

possono conseguire la promozione a causa dell'età, nessun provvedimento analogo a quelli sopra indicati è stato finora adottato.

Si ritiene quindi, per un atto di giustizia, proporre per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri un analogo provvedimento legislativo. A ciò mira la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1967, n. 1145, contenenti norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza sono estese agli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri che, negli anni 1967, 1968 e 1969, si siano trovati o si trovino nelle medesime condizioni previste dall'articolo predetto.

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione dei fondi stanziati sul capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969, relativo ai provvedimenti legislativi in corso.

ART. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1967.